

COMUNE DI BOVA MARINA
(Provincia di Reggio Calabria)
Tel(0965)760801 fax 761324 cod.fisc.P.I. 00277760807



PROT. N° 1608 del 23/02/2017

OGGETTO: ORDINANZA ex art. 54 D.Lgs. n. 267/2000 – Chiusura della parte alta di Via Monte Cucco per pericolo di crollo dei muri di sottoscarpa e controripa adiacenti alla stessa

ORDINANZA SINDACALE N° 29 DEL 23/02/2017

LA COMMISSARIA STRAORDINARIA

Dott.ssa Antonietta d'Aquino nominata per la provvisoria gestione dell'Ente, giusto decreto del Presidente della Repubblica, prot. n°0016309 del 03.02.2017;

VISTA la relazione tecnica, prot. n°1588 del 23/02/2017 redatta dal Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bova Marina, Ing. Bruno Minniti, relativa alle condizioni di stabilità dei muri di sostegno adiacenti la parte alta di Via Monte Cucco;

VISTA la scheda d'intervento, prot. n°1558 del 22/02/2017 pervenuta dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria, dalla quale si evince la necessità di mantenere l'interdizione del traffico veicolare e pedonale che - in via provvisoria e cautelativa - è già stata predisposta dal Responsabile del Settore Tecnico Comunale;

VISTO l'art. 7 della Legge n.241/90, ai sensi della quale per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistente caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

RITENUTO di dover confermare, sino ad avvenuta rimozione dello stato di pericolo per la pubblica incolumità, l'assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dal pericolo di crollo dei muri in esame;

VISTI gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n°285/1992;

VISTO il D.P.R. n°495/1992;

ORDINA

Il divieto di transito nei due sensi di marcia a tutte le categorie di veicoli, compresi i velocipedi ed anche ai pedoni, nel tratto di strada, di via Monte Cucco, interessato dal pericolo di crollo dei muri di sostegno della stessa.

INCARICA

L'Ufficio tecnico comunale di effettuare: la chiusura della parte alta di Via Monte Cucco, mediante l'apposizione di transenne stabili con apposizione di idoneo nastro segnaletico, sia a monte che a valle del tratto interessato; e di apporre specifica indicazione in corrispondenza dell'intersezione con via Udine in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione.

DISPONE

- Che ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare pericoli, i divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché quelli specificamente autorizzati dal Comune;
- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sul sito

istituzionale;

- La comunicazione del presente provvedimento alla Polizia Municipale, alle Forze dell'Ordine e alla Prefettura.

Bova Marina, lì 23/02/2017

La Commissaria Straordinaria
Viceprefetta

Antonietta D'Amico



Avverso il presente provvedimento è ammesso ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 ricorso amministrativo al T.A.R. di Reggio Calabria entro 60 giorni oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto.